



CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE

A TUTTI I SOCI e DIPENDENTI COOPLAT

Ai quali è applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

1. Il presente vale anche per i soci il cui rapporto ulteriore di scambio, ai sensi della legge 142/2001, è da intendersi come lavoro subordinato.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 L. 300/70, la scrivente rende noto che, secondo quanto previsto dall'**art. 45** del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, il lavoratore ha l'obbligo di:

- eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
- osservare l'orario di lavoro;
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa;
- essere munito di idonea documentazione attestante la regolarità dell'assunzione fornita dall'impresa.

2. Sono ritenute infrazioni, come previsto dall'art. 47 del CCNL, esemplificativamente ed indicativamente, quelle di seguito elencate:

- a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- b. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c. compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- d. esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- e. per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
- f. venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- g. fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- h. contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- i. in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto.

3. Sono ritenute infrazioni, come previsto dall'art. 48 – lett. A) del CCNL, esemplificativamente ed indicativamente, quelle di seguito elencate:

- a. insubordinazione ai superiori;
- b. sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
- c. rissa sul luogo di lavoro;
- d. abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);

COOPLAT dal 1946

Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. - Sede legale e Amm. Via L.F. Menabrea,1 -50136 Firenze -Tel 055.6527011 Fax 055.691379
Cod.Fisc./Partita I.V.A 00425640489 - R.E.A di Firenze n.101269 - n.Albo coop A113823 - info.segreteria@cooplat.it



- e. assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- f. condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- g. recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 47, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 46.

4. Sono ritenute infrazioni, come previsto dall'art. 48 – lett. B) del CCNL, esemplificativamente ed indicativamente, quelle di seguito elencate:

- a. grave insubordinazione ai superiori;
- b. furto nell'azienda o presso il committente;
- c. trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente;
- d. danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
- e. abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- f. fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- g. esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
- h. rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

5. Sono ritenute infrazioni, come previsto dall'art. 48 – lett. C) del CCNL, esemplificativamente ed indicativamente, quelle di seguito elencate:

- a. Licenziamento senza preavviso e con trattenuta.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che, senza alcuna giustificazione, non si presenti sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi decorrenti dall'ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile.
In tale ipotesi di licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento.

6. Inoltre, è richiesta particolare attenzione a quanto di seguito elencato:

- a. È richiesto il massimo rispetto nei rapporti interpersonali con l'utenza, la committenza, i superiori gerarchici e i colleghi. In particolare, ci si rivolge educatamente anche in caso di rimproveri e/o rimostreanze.
- b. È fatto divieto di usare gli auricolari per conversare al telefono o ascoltare musica durante lo svolgimento dell'attività di lavoro.
- c. È richiesto il massimo rispetto delle procedure aziendali comunicate in sede di formazione in merito ai temi della comunicazione interna, svolgimento delle attività di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e compilazione della modulistica.
- d. È richiesta particolare attenzione alla cura della persona e all'abbigliamento (è fatto obbligo di indossare la divisa e i DPI forniti dall'azienda) nel pieno rispetto dei colleghi, dell'utenza, dei superiori gerarchici e della committenza.
- e. È fatto divieto di utilizzare epiteti e/o soprannomi, nomignoli o quant'altro che siano tesi a sottolineare le diversità di ogni tipo (etnia, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, disabilità

ecc.. ecc..). Si ricorda che la cooperativa ha lo scopo e la volontà di promuovere l'integrazione e la tolleranza, quindi, viene richiesto un comportamento atto a promuovere tali scopi etici, sociali e morali.

- f. È richiesta la massima cura e attenzione a ogni dotazione aziendale, ivi compresi i mezzi di locomozione, evitandone il danneggiamento.
- g. È fatto obbligo di rispettare il codice della strada, la normativa nazionale e comunitaria alla guida dei mezzi aziendali.

7. La procedura di contestazione che verrà seguita consisterà nella consegna di una raccomandata a mano da nostro incaricato, controfirmata per ricevuta, o l'invio di una raccomandata A/R dalla quale risulterà l'addebito.

Di seguito si riportano i provvedimenti che verranno adottati, a sanzione di quanto sopra specificato e di quanto risulta dagli artt. 46, 47 e 48 del CCNL attualmente in vigore e che sono previsti nello stesso art. 46 del citato contratto:

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;*
- b) ammonizione scritta;*
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;*
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;*
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.*

8. Inoltre, in tutti i casi previsti dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in caso di danneggiamento, furto e trafugamento di oggetti, documenti, materiali, attrezzature, macchinari e/o ai veicoli di proprietà dell'azienda o del Committente, la Società COOPLAT si riserverà previa contestazione scritta dell'addebito e solo dopo aver accertato le dirette responsabilità, di quantificare e ripetere la somma per il danno subito.

I provvedimenti sopra riportati potranno essere adottati, secondo il caso, per ognuno dei punti sopra descritti.

Pubblicità: del presente documento si dà la massima ed adeguata conoscenza attraverso l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori) ed in particolare nelle sedi operative aziendali, oltre che sul sito internet.

Firenze, 01.12.2023

COOPLAT

Il Responsabile delle Risorse Umane

Ignazio Roccaro



COOPLAT dal 1946

Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. - Sede legale e Amm. Via L.F. Menabrea, 1 - 50136 Firenze - Tel 055.6527011 Fax 055.691379
Cod. Fisc./Partita I.V.A 00425640489 - R.E.A di Firenze n.101269 - n.Albo coop A113823 - info.segreteria@cooplat.it

